

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 7 luglio 2012, n. 22048 – Pres. Marzano
– Rel. Piccialli

Guida in stato di ebbrezza – Sentenza di condanna – Giudizio d'appello – Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – Potere officioso del giudice – Presupposti e limiti – Principio devolutivo dell'appello - Art. 597 c.p.p., comma 1

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna emessa per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice può disporre, eventualmente anche d'ufficio, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta in primo grado con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186 c.s., comma 9 bis, purché la sostituzione sia stata fatta oggetto di apposito motivo di impugnazione ovvero sia stato sottoposto al giudice il punto del trattamento sanzionatorio (art. 597 c.p.p., comma 1).